

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA  
*Ufficio Legislativo e Legale*  
*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 13898      55.11.2020      del 3 agosto 2020      Pos. 3

**Oggetto:** Presidente Ente Parco - Applicazione art. 20 della l.r. n. 30/2000 - Parere 15 giugno 2020, n. 10481 - Precisazioni.

Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto (rif. nota 5 giugno 2020,  
n. 13584)

1. Si fa seguito al parere di quest'Ufficio 15 giugno 2020, prot. n. 10481, con cui è stata resa la consultazione richiesta da codesto Ufficio di Gabinetto con la nota segnata a margine e, al riguardo, si precisa quanto segue.

A pagina 5 del predetto parere n. 10481/2020 - laddove si è affermato che “... *per ciò che concerne la fattispecie in esame, troverebbe applicazione il disposto dell’articolo 79, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina il regime dei permessi e delle licenze di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti pubblici ai fini della partecipazione alle sedute degli organi consiliari ed esecutivi degli enti locali*” - il riferimento al “*comma 1*” del richiamato articolo 79 del D.Lgs. n. 267/2000, deve considerarsi quale refuso da cassare, dovendosi invero intendere che, nella fattispecie in questione, trovano applicazione tutti i commi del medesimo articolo 79.

Tale chiarimento si rende necessario allo scopo di evitare possibili elementi di contraddittorietà nella lettura del richiamato parere nel quale lo Scrivente ha, comunque, fatto riferimento alla partecipazione alle sedute degli organi “*esecutivi*” ed ha concluso affermando “*la possibilità per dipendenti pubblici nominati Presidenti degli Enti Parco di fruire del sistema dei permessi e licenze disciplinati dal predetto articolo 79, ...*”.

F.to Avv. Maddalena Barreca\*

L'AVVOCATO GENERALE  
F.to Bologna\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993